

# **CAPITOLATO DELLA CONCESSIONE**

## **Art. 1 Oggetto**

1. La concessione ha per oggetto la gestione, l'accertamento e la riscossione, nei territori Comunali di Cavallermaggiore, Marene e Savigliano, dell'imposta Comunale sulla pubblicità, del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo diritto per i Comuni di Marene, Cavallermaggiore e di Savigliano e anche della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche limitatamente al solo Comune di Savigliano.

## **ART. 2 Modalità di conferimento della concessione**

1. La concessione dei servizi avviene, mediante procedura aperta tramite l'esperimento di una gara informale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità ed i criteri previsti dal bando - disciplinare di gara e con l'osservanza delle norme ivi previste, fra coloro che risultano iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero delle Finanze, così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per capitale sociale minimo di legge interamente versato, di cui al comma 7 bis dell'art.32 del D.L. n.185 del 29/11/2008, così come modificato dalla Legge di conversione n°2 del 28/01/2009, e s.m.i. .

## **Art. 3 Durata della concessione**

1. La concessione decorre dalla data indicata nel contratto e avrà durata di 3 (tre) anni.
2. Alla scadenza di tale periodo il Comune può procedere al rinnovo della presente concessione per un periodo massimo di 3 (tre) anni, nel rispetto ed ai sensi del disposto dell'art. 6 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e art. 44 Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione fossero emanate norme legislative che prevedono l'abolizione dell'istituto della concessione stessa e/o delle imposte e tasse relative.
4. E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
5. Nel caso in cui si verificano versamenti su conti intestati al Concessionario, quest'ultimo è obbligato a riversare ai Comuni tali importi comprensivi degli interessi maturati con le stesse modalità e tempi previsti all'art.6.

6. Al termine dell'incarico il Concessionario dovrà comunque consegnare ai Comuni o al Concessionario subentrante gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi.
7. Dal giorno delle consegne, il nuovo Concessionario (o il Comune) assume l'intera responsabilità del servizio e subentra al Concessionario uscente (o al Comune) in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei servizi di cui al presente contratto, in tutti gli atti e i procedimenti insoluti, compresi i ricorsi pendenti.

#### **Art. 4**

##### **Impegni delle Amministrazioni Comunali concedenti.**

1. Le Amministrazioni Comunali si impegnano a mettere a disposizione della ditta, prima dell'inizio della concessione, copia dei regolamenti, delibere tariffarie ed ogni altro dato reperibile presso gli Uffici comunali ed utile al perfezionamento e completamento del servizio.
2. L'Amministrazione Comunale di Savigliano provvederà a consegnare prima dell'inizio della concessione, per il tramite del Concessionario uscente, le banche dati relative alla TOSAP, ICP, DPA, contenenti tutti i dati necessari alla determinazione delle entrate.
3. Le Amministrazioni Comunali di Marene e Cavallermaggiore provvederanno a consegnare prima dell'inizio della concessione, per il tramite del Concessionario uscente, le banche dati relative alla ICP e DPA, contenenti tutti i dati necessari alla determinazione delle entrate.

#### **Art. 5**

##### **Corrispettivo per la gestione del servizio.**

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere:
  - al Comune di Savigliano un minimo garantito rapportato ad anno pari a € **300.000,00**, di cui dovrà tenersi conto all'atto della fatturazione periodica che effettuerà il Concessionario alle scadenze dell'art.6 comma 1). Tali fatture saranno liquidate dal comune entro 30 giorni successivi, previa verifiche di legge per accertamento della regolarità contributiva e fiscale.
  - al Comune di Marene un minimo garantito rapportato ad anno pari a € **15.000,00**, di cui dovrà tenersi conto all'atto della fatturazione periodica che effettuerà il Concessionario alle scadenze dell'art.6 comma 1). Tali fatture saranno liquidate dal comune entro 30 giorni successivi, previa verifiche di legge per accertamento della regolarità contributiva e fiscale.
  - al Comune di Cavallermaggiore un minimo garantito rapportato ad anno pari a € **15.000,00**, di cui dovrà tenersi conto all'atto della fatturazione periodica che effettuerà il Concessionario alle scadenze dell'art.6 comma 1). Tali fatture saranno liquidate dal comune entro 30 giorni successivi, previa verifiche di legge per accertamento della regolarità contributiva e fiscale.
2. Gli aggi a favore del concessionario sono stabiliti nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara.
3. L'aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso:

- con riferimento al Comune di Savigliano, a titolo di tassa occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, e relative sanzioni ed interessi, fatti salvi gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica dei diritti e competenze relativi alle procedure di recupero coattivo da addebitare ai contribuenti;
  - con riferimento ai Comuni di Cavallermaggiore e Marene, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, e relative sanzioni ed interessi, fatti salvi gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica dei diritti e competenze relativi alle procedure di recupero coattivo da addebitare ai contribuenti.
4. In caso di revisione delle tariffe o della disciplina di uno o più tributi, che comporti una variazione in aumento del gettito complessivo delle entrate in concessione, superiore al 10%, il minimo garantito sarà rinegoziato nella stessa proporzione.
  5. A garanzia del versamento del canone contrattuale nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita a norma del art. 113 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., il cui ammontare deve essere pari al 10% del valore contrattuale, ai sensi di Legge.
  6. I Comuni avranno pieno diritto di rivalersi sulla cauzione per la competenza del rateo canone scoperto.
  7. In tal caso, la reintegrazione della cauzione stessa dovrà avvenire, pena la decadenza dalla concessione, entro trenta giorni dalla richiesta dei Comuni.
  8. La cauzione è ridotta al 50% se alla concessionaria è stata rilasciata la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi della normativa nazionale ed europea vigente.

## **Art. 6**

### **Versamento delle somme riscosse e rendicontazione**

1. Il Concessionario ha l'obbligo di versare presso le rispettive Tesorerie dei Comuni le somme lorde incassate entro il 20 del mese successivo.
2. Entro il giorno 20 dei mesi successivi il Concessionario deve inviare ai singoli Comuni la rendicontazione delle riscossioni di competenza.
3. Contestualmente, entro le stesse date, il Concessionario deve inviare ai rispettivi Comuni (Servizio Tributi) il rendiconto analitico delle riscossioni avvenute nel mese di riferimento, per ciascuna tipologia di tributo/entrata, con esatta indicazione di: importi incassati, distinti per imposta/canone, sanzioni amministrative, interessi di mora, spese addebitate anno di competenza, causale, tipologia di pagamento.
4. Entro il 20 Gennaio dell'anno successivo il Concessionario presenta ai singoli Comuni il rendiconto analitico della gestione riferita al periodo d'imposta chiusi al 31 Dicembre precedente.
5. Per il ritardato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze, è dovuta una indennità di mora pari al tasso legale vigente, oltre alla penale di cui all'art. 19, che può essere recuperata dai singoli Comuni attraverso il prelievo della cauzione o attraverso le vigenti procedure esecutive, ferma restando la possibilità di pronunciare la decadenza della

concessione e la risoluzione del contratto e inviare segnalazione alla competente commissione istituita presso il Ministero delle Finanze per i provvedimenti di competenza.

6. Rimane salvo il diritto dei Comuni di far valere il maggior danno subito dal ritardo nell'adempimento.

## **Art. 7**

### **Gestione del servizio e obblighi del Concessionario**

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore. Tutti i servizi di cui alla concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici servizi e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.
2. Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga a:
  - a) gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni oggetto di imposizione dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze delle Amministrazioni.
  - b) trasmettere copia della banca dati ai rispettivi Comuni il 15 Gennaio di ogni anno, riferito all'anno precedente, con struttura del tracciato record conforme a quanto sarà indicato dal servizio comunale competente nella gestione dei tributi, pena decadenza della concessione del servizio ovvero l'applicazione delle sanzioni previste in caso di inadempienza.
  - c) mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in costante sinergia con gli uffici Comunali, in un rapporto di collaborazione, acquisendo direttamente, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.
  - d) ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio e a darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative. Le deduzioni del Concessionario devono essere trasmesse, per conoscenza, anche ai singoli Comuni, in sede di rendicontazione trimestrale.
  - e) resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.
  - f) provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti entro 30 giorni dalla richiesta, da rendicontare separatamente ai singoli Comuni per le conseguenti regolazioni.
  - g) denunciare immediatamente al Servizio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione nonché al Comando di Polizia Municipale le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di impiantistica pubblicitaria, al fine dell'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori;
  - h) predisporre l'elenco degli impianti affissionali esistenti.
3. La documentazione richiesta deve essere fornita su appositi supporti cartacei ed informatici, da concordare con il Servizio Tributi di ogni singolo Comune.

4. Il ritardo nell'esibizione o trasmissione della documentazione summenzionata comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 del presente Capitolato e la segnalazione al Ministero delle Finanze per i provvedimenti di competenza.
5. Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente).
6. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'onere, delle norme contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, delle disposizioni contenute nei D.Lgs. nn. 545 e 546/1992 e s.m.i. che regolano il processo tributario.
7. Il Concessionario si impegna ad applicare le deliberazioni di approvazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della TOSAP, in generale, tutti i provvedimenti comunali aventi effetti sui servizi affidati.

## **Art. 8 Personale**

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e mezzi che si rendessero necessari in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza e senza inconvenienti. In ogni caso ai sensi dell'art. 63 commi 4,5,6 del D.Lgs n. 112/99 il concessionario è obbligato ad assumere e mantenere in servizio, per tutta la durata della concessione e con le stesse qualifiche già in possesso tutto il personale alle dipendenze del precedente concessionario con i requisiti prescritti, specificatamente, per l'ambito di competenza del Comune di Savigliano:
  - n. 1 unità - qualifica IMPIEGATO di 4° LIVELLO FULL TIME TEMPO INDETERMINATO
  - n. 1 unità - qualifica OPERAIO di 6° LIVELLO PART TIME 80% TEMPO INDETERMINATO
  - n. 1 unità LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE colla mansione di Affissatore nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e sostituzione affissatore dipendente nelle ferie.

La nomina dell'eventuale ulteriore personale da adibire alla gestione per il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, spetta alla ditta concessionaria, attivando quei rapporti giuridici ed economici previsti dalle disposizioni vigenti ed obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio. Inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione.

2. Prima della stipula del contratto, il Concessionario comunicherà ai rispettivi Comuni i nominativi del personale impiegato, precisando per ogni unità il rapporto giuridico. Designa un "Funzionario Responsabile" cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività amministrativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 507/1993 e dai relativi Regolamenti comunali.
3. Il personale dovrà essere munito di specifica tessera di riconoscimento.
4. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

5. I Comuni rimangono estranei ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso lo stesso, tuttavia i Comuni concedenti dovranno controllare la corrispondenza dei contratti di assunzione con quanto dichiarato dal concessionario nel progetto presentato in fase di offerta, esigendone il rispetto assoluto.
6. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, (con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti) nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs 81/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
7. Tutte le spese del personale sono a completo carico del Concessionario.

### **Art. 9** **Rapporti con l'utenza**

1. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, gestisce un apposito ufficio nel territorio del Comune di Savigliano, aperto dal lunedì al venerdì al mattino e, per due giorni alla settimana, anche al pomeriggio. All'esterno dell'ufficio, dovrà essere esposta una targa recante la scritta *"COMUNE DI SAVIGLIANO, CAVALLERMAGGIORE E MARENE SERVIZIO PER LA GESTIONE, L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"* Gestione ditta \_\_\_\_\_ (ragione/denominazione della concessionaria)", nonché l'indicazione dell'orario di apertura al pubblico .
2. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dovrà essere dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni, quali telefono fisso, fax, posta elettronica e telefono cellulare.
3. Nei locali e negli uffici individuati ai sensi del presente articolo, dovranno sempre essere esposti tariffe, aliquote ed i regolamenti approvati dall'amministrazione comunale in modo da essere facilmente consultabili dal pubblico e ogni altra informazione che l'Amministrazione ritenga opportuno affiggere per perseguire l'obiettivo della massima informazione al contribuente.
4. Per i Comuni di Cavallermaggiore e Marene, il concessionario dovrà garantire un recapito in loco per il ricevimento del materiale da affiggere.
5. Agli effetti della presente concessione, il Concessionario elegge domicilio presso l'Ufficio di cui al 2° comma.
6. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

### **Art. 10** **Riservatezza e Segreto d'Ufficio**

1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti dal segreto d'ufficio, in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n° 112.

2. Pertanto tutte le informazioni che gli stessi acquisiranno in dipendenza dell'esecuzione del servizio non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della concessione.
3. Il concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali dal Dlgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 11**

##### **Impianti affissionistici e mezzi pubblicitari.**

1. Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche alla data di consegna del servizio.
2. Il Concessionario deve effettuare tutte le manutenzioni sia ordinarie sia straordinarie necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.
3. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua concessione.
4. Al termine della concessione, tutti gli impianti sia quelli facenti parte della dotazione iniziale sia quelli installati durante il periodo di concessione, passeranno nelle proprietà e disponibilità comunali, senza che al Concessionario spetti alcun compenso e previa verifica da parte del rispettivo Comune del buono stato di conservazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 del presente Capitolato.
5. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/1993, il Concessionario, su diretta disposizione del singolo Comune, deve provvedere, entro il termine indicato dallo stesso, alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente, nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione da parte dei trasgressori, addebitando agli stessi le spese sostenute.

#### **Art. 12**

##### **Servizio affissioni**

1. Le affissioni vengono effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. 507/1993 e smi., nonché dei regolamenti comunali, negli spazi ad esse appositamente previsti, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.
2. Le maggiorazioni previste dall'art. 22, comma 9, del D.lgs.15.11.1993.n.507 (diritto di urgenza) contribuiscono a determinare l'incasso lordo su cui calcolare l'aggio e l'importo da riversare ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.
3. E' cura del Concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.
4. E' cura del Concessionario garantire il servizio di affissione anche nel giorno di sabato.

5. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
6. Il Concessionario si obbliga alla immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, alla rimozione delle affissioni abusive ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/1993, provvedendo al recupero del tributo evaso, delle sanzioni amministrative ed interessi di mora, delle spese sostenute, mediante l'emissione di apposito avviso di accertamento debitamente notificato.
7. Il Concessionario deve dare immediata comunicazione al Corpo di Polizia Municipale ed al Servizio Tributi relativamente a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possono costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di autorizzazioni. Dovrà segnalare inoltre alla Polizia Municipale eventuali violazioni riguardanti le affissioni, per gli eventuali procedimenti di competenza.
8. La mancata comunicazione agli organi suddetti comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art. 19 del presente Capitolato d'onori.

### **Art. 13 Manifesti ed avvisi**

1. Tutti gli avvisi e i questionari che il Concessionario ritenesse di pubblicare o inviare ai contribuenti nell'interesse del servizio debbono essere preventivamente approvati dal rispettivo Responsabile del Servizio Tributi.
2. L'inosservanza di tale disposizione comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art. 19 del presente Capitolato d'onori.

### **Art. 14 Gestione contabile**

1. Il Concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, bollettari, ecc. necessari all'espletamento del servizio, previsti dal D.M. Finanze 26/04/1994.
2. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, il Concessionario dovrà adottare la contabilità meccanizzata.
3. Oltre ai documenti sopra previsti il Concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:
  - a) dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti a norma degli artt. 8 e 19 del D.Lgs. 507/1993, con la relativa attestazione di pagamento. Nei casi in cui è consentito il pagamento diretto, su ciascuna delle commissioni deve essere annotato il numero del bollettario e della bolletta comprovante l'avvenuto pagamento del diritto;
  - b) situazione dei versamenti effettuati al Comune da parte del Concessionario e delle relative quietanze.
4. Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno conservati presso il Concessionario, o presso il rispettivo Comune alla cessazione della concessione, per eventuali controlli per un periodo di anni dieci dalla data dell'ultima operazione.



5. Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

#### **Art. 15**

##### **Esenzioni – riduzioni**

1. Il Concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte, tasse o diritti dovuti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalle singole leggi e dai regolamenti comunali.
2. Tutte le richieste di esenzione e riduzione, accompagnate dalla risposta del Concessionario, devono essere trasmesse all'Ufficio Tributi mensilmente.
3. Nei casi in cui i Comuni accertino l'indebita concessione di esenzioni e/o riduzioni, il Concessionario dovrà corrispondere al singolo Comune, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale entro 30 giorni dalla contestazione, una somma pari al doppio del mancato incasso a titolo di risarcimento e sanzione.

#### **Art. 16**

##### **Attività di accertamento**

1. Nei casi previsti dalla legge, dai vigenti Regolamenti comunali dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, il Concessionario ha l'obbligo di procedere a tutte le attività di accertamento, controllo e repressione dell'evasione, notificando apposito avviso motivato al contribuente.

#### **Art. 17**

##### **Attività di riscossione**

1. Le riscossioni per l'imposta di pubblicità, del diritto per le pubbliche affissioni, T.O.S.A.P. permanente e temporanea, devono farsi unicamente nel rispetto del D.Lgs. 507/1993 e sue modificazioni e integrazioni, del presente capitolato d'oneri nonché delle norme stabilite dai regolamenti comunali.
2. Il Concessionario deve curare la riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta.
3. Il Concessionario deve predisporre e inviare annualmente ai singoli contribuenti un preavviso di scadenza (avviso di pagamento) per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità almeno 20 giorni prima della scadenza ordinaria, in cui siano indicati:
  - a) gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto;
  - b) le sanzioni e interessi applicabili in caso di ritardato pagamento;
  - c) l'ubicazione degli uffici del concessionario, con l'indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica, nonché ogni indicazione che il concessionario ritenga utile per il contribuente;
  - d) le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale intestato ai singoli Comuni.
4. Il Concessionario deve inoltre garantire la massima flessibilità nelle forme di pagamento.

5. Ai fini di una corretta gestione contabile, il concessionario, per ogni singolo Comune, dovrà attivare, per ciascun tributo/entrata, apposito numero di c/c postale a questi intestato.

**Art. 18**  
**Verifiche, controlli e sanzioni**

1. I singoli Comuni si riservano la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del Servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.
2. A tal fine il Concessionario deve fornire tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici da parte degli incaricati del singolo Comune. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante dal presente capitolato, il Comune contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni.
3. In caso di mancata risposta nel termine di cui sopra, ovvero se le giustificazioni a parere del singolo Comune, non risultassero valide, il Responsabile dell'Ufficio Tributi di riferimento irrognerà con atto motivato la penalità di cui all'art. 19 e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati, nonché le segnalazioni di cui al D.M. 289/2000.

**Art. 19**  
**Penali**

1. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
  - a) Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 5 per ogni manifesto;
  - b) Versamenti tardivi: € 10 per ogni giorno di ritardo;
  - c) Mancato allestimento sede definitiva di cui all'art. 9 del presente disciplinare: penale pari all'3% della cauzione, previa diffida ad adempiere.
  - d) Mancata osservanza dei termini di consegna, al Comune, di una qualsiasi delle banche dati informatizzate sarà applicata, una sanzione variabile da 250 (duecentocinquanta) a 500 (cinquecento) euro in funzione della gravità del ritardo. Quando sia accertato un ritardo nella consegna delle banche dati superiore a 20 giorni l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva comunque la richiesta di risarcimento del danno.
  - e) Mancata esibizione dei documenti richiesti o comunque mancata risposta nei termini prefissati dal Comune: € 20 per ogni giorno di ritardo;
2. In ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e sempre che non diano causa all'avvio di procedimenti di decadenza dalla gestione e di risoluzione del contratto, al Concessionario possono essere inflitte delle penali, determinate con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tributi, che vanno da un minimo di € 200 (Euro duecento) fino a un massimo di € 2000 (Euro duemila), a seconda della gravità dell'inadempienza valutata dallo stesso Responsabile.
3. Nel caso di recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.

4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
5. La contestazione dell'addebito sarà notificata al Concessionario che dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento l'Amministrazione si rivale sulla cauzione.
7. Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 09.03.2000, n. 89.
8. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

#### **Art. 20**

##### **Responsabilità e obbligo di assicurazione**

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia ai Comuni concedenti e solleva gli stessi da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile sia penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
2. A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare apposita e congrua polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con compagnia assicuratrice di primaria importanza, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio.

#### **Art. 21**

##### **Divieto di cessione del contratto - Subappalto**

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere o sub-appaltare, i servizi di cui al presente capitolato, sotto pena di immediata decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione del contratto.
2. Sono ammessi sub-appalti, esclusivamente per i Comuni di Marene e Cavallermaggiore, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del presente Capitolato, relativi all'attività di recapito e materiale affissione dei manifesti.
3. Sono ammessi sub-appalti, per i Comuni di Savigliano, Marene e Cavallermaggiore, per manutenzione e sostituzione impianti affissionali.

#### **Art. 22**

##### **Decadenza della concessione e risoluzione del contratto**

1. Il Comune potrà dichiarare la decadenza dalla concessione e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi elencate di seguito, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni da parte del Concessionario:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
  - b) sospensione o abbandono del servizio,
  - c) fallimento
  - d) subappalto del servizio;
  - e) inadempienza verso gli obblighi contrattuali, previdenziali ed assicurativi per il personale;
  - f) nelle ipotesi che contemplano la cancellazione dall'Albo dei gestori ai sensi del D.M. Finanze n. 289 del 11/09/2000;
  - g) per avere commesso gravi abusi ed irregolarità nella gestione o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
  - h) nel caso di gravi e/o ripetute contestazioni;
  - i) quando il Concessionario versi in stato di insolvenza, si renda colpevole di frode o incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;
  - j) mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
  - k) mancato allestimento della sede definitiva;
2. La decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con determinazione dirigenziale.
  3. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse.
  4. Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese.

**Art. 23**  
**Prestazioni aggiuntive**

1. I Comuni si riservano la facoltà di chiedere al concessionario la realizzazione di servizi aggiuntivi e complementari a quelli oggetto di gara, nonché di avvalersi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006.

**Art. 24**  
**Controversie**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e il Concessionario, sia durante il periodo della concessione che al termine della medesima, sarà devoluta al giudice ordinario. Foro competente è quello di Cuneo.

**Art. 25**  
**Spese dei contratti**

1. L'affidamento della concessione in oggetto sarà formalizzato con la stipulazione di tre distinti e singoli contratti con i Comuni di Cavallermaggiore, Marene e Savigliano.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula di tali contratti per tasse, diritti ed accessori, compresi i diritti di segreteria, sono a carico dell'aggiudicatario.

**Art. 26**  
**Responsabili dell'esecuzione del contratto**

1. Sono Responsabili dell'esecuzione del presente contratto di concessione, ai sensi degli artt. 300 e 301 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: Rag. Angela Gemma Nicola per il Comune di Savigliano, Graziella Tesio per il Comune di Cavallermaggiore, Caterina Longo per il Comune di Marene.

**Art. 26**  
**Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono richiamate tutte le norme di legge di cui al capo I del D.Lgs n. 507/93, e successive modifiche, quelle del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del Regolamento TOSAP, del Regolamento per le entrate patrimoniali e tributarie, del D.M. Finanze del 26.04.94, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.